

STATUTO
Scuola Materna Paritaria Parrocchiale
“S. Antonio”
Campalto (VE)

Premessa

La Scuola Materna paritaria parrocchiale S. Antonio di Campalto VE via Orlanda 139, quale scuola della comunità parrocchiale di SS. Benedetto e Martino, si configura, giuridicamente ed amministrativamente, come attività della parrocchia che la istituisce e la gestisce, a norma dell'art. 16, lettera B della legge 222/85.

La presidenza e la legale rappresentanza della scuola spetta al parroco pro tempore.

Amministrativamente e fiscalmente l'attività rientra nell'ambito della parrocchia e pertanto:

- la partita IVA è intestata alla parrocchia (con specificazione per “Scuola Materna”),
- la dichiarazione annuale dei redditi (mod. 760) della scuola materna va fatta in quella della parrocchia tra i redditi d'impresa minore.

STATUTO

Titolo I

Art.1

Costituzione

Nell'ambito delle attività pastorali della parrocchia “S.S. Benedetto e Martino” di Campalto (Venezia) Piazzale S. Benedetto 2, è costituita la scuola materna parrocchiale denominata “SCUOLA MATERNA S. ANTONIO”, ai sensi del Can. 800 del Codice di Diritto Canonico, che aderisce alla F.I.S.M. provinciale e nazionale.

La sede della scuola materna è Campalto (VE) via Orlanda 144.

La parrocchia e per essa il parroco pro tempore si avvale per la gestione della Scuola Materna S. Antonio del comitato di gestione formato secondo le norme del presente statuto.

Art.2

Scopo

La scuola materna paritaria con nido integrato, non avente finalità di lucro, si pone all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia con lo scopo di accogliere i bambini dai 12 mesi ai sei anni per fornire una educazione integrale della loro personalità, in una visione cristiana della vita.

L'azione educativa viene svolta dalla scuola in stretta collaborazione con la famiglia (fermo il diritto primario di quest'ultima all'educazione dei figli) e con la comunità, valorizzando le forme di partecipazione collettiva come parte ed espressione della più vasta comunità parrocchiale.

Per le proprie finalità si avvale di un progetto educativo fedele all'ispirazione cristiana della scuola stessa e di una programmazione che si attiene agli orientamenti educativi e didattici dello Stato, nel rispetto delle normative vigenti.

Titolo II

Art.3

Regolamento interno

Apposito regolamento approvato dal comitato di gestione, stabilisce le modalità per l'ammissione e la frequenza alla scuola, e regola i rapporti con il personale dipendente, con le famiglie e con le istituzioni.

Il regolamento si ispira ai principi dell'accoglienza e della valorizzazione delle diversità e , per quanto concerne il rapporto con i genitori e la comunità , sarà teso a far crescere la loro partecipazione comunitaria.

Art.4

Personale

Le modalità di assunzione e di nomina del personale , nonché i diritti , i doveri , le attribuzioni e le mansioni dello stesso ,sono regolati dalle vigenti norme di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro della F.I.S.M. ed eventualmente integrati o modificati da Accordi Aziendali e dal regolamento di cui al precedente articolo.

Il personale docente e non docente , oltre che professionalmente idoneo , deve essere di provata moralità e deve condividere l'indirizzo educativo cristiano della scuola.

Titolo III

Art.5

Mezzi finanziari

Alle spese per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi , si provvede con :

- contributi dello Stato , della Regione ,del Comune e di altri enti pubblici e privati;
- rette;
- contributi delle famiglie dei bambini frequentanti ;
- oblazioni, lasciti o altre attribuzioni a suo vantaggio;

l'eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva per le necessità future della scuola e in nessun caso esso potrà essere usato per fini diversi dallo scopo della scuola stessa o non previsti dal presente statuto.

Art.6

Struttura

La parrocchia mette a disposizione, per l'esercizio della scuola, l'immobile e la relativa area circostante di sua proprietà. Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile sono a carico della parrocchia, salvo eventuali avanzi di gestione o ricavati di particolari iniziative che potranno essere devoluti come concorso al finanziamento di spese di straordinaria manutenzione.

Titolo IV

Art.7

Amministrazione

Sono organi dell'amministrazione: il presidente, il vice presidente, l'economista, il Comitato di gestione.

Art.8

Comitato di gestione

La scuola materna è amministrata da un comitato di gestione composto da :

- il parroco "pro-tempore" che ne è il presidente e il rappresentante legale ;
- la coordinatrice della scuola o un insegnante da lei designata ;
- 4 membri eletti dall'assemblea dei genitori ;

- 2 rappresentanti del personale docente (1 per la scuola dell'infanzia, 1 per il nido)

Il comitato di gestione, in caso di particolari iniziative, potrà deliberare di allargare la partecipazione al comitato stesso ad altri volontari/collaboratori fattivamente disponibili per collaborare alla più ampia gestione della scuola materna.

Art.9

Compiti del comitato di gestione

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) adotta i regolamenti interni;
- c) fissa le rette delle famiglie, valutando eventuali condizioni di indigenza;
- d) coopta, anche in via permanente, esperti nelle diverse discipline.

Art.10

Il comitato di gestione si riunisce su convocazione del presidente. Le riunioni ordinarie si tengono di regola ogni trimestre durante l'anno scolastico. Si tengono riunioni straordinarie quando il presidente ritenga di convocarle o su richiesta scritta di almeno tre consiglieri.

Le delibere del comitato di gestione sono assunte a maggioranza semplice, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, non è ammessa delega. Delle riunioni di comitato si redige verbale scritto.

Art.11

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio uno dei membri viene a mancare, per qualsiasi causa, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti e il nuovo componente dura in carica fino allo scadere del triennio.

I componenti del comitato di gestione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti alla carica.

Art.12

Presidente

- rappresenta la scuola e sta in giudizio per la stessa;
- nomina, ammonisce, licenzia il personale, sentito il parere del comitato di gestione;
- stipula convenzioni con altri Enti, sentito il parere del comitato di gestione;
- cura l'esecuzione delle delibere del comitato di gestione;
- adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti necessari e riferisce nella prima seduta al comitato di gestione;

- convoca, presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di gestione e dell'assemblea dei genitori;
- nomina, in accordo con il comitato di gestione, il vice presidente e l'economista.

I prelevamenti dalla banca dovranno riportare la firma del presidente; i pagamenti (con addebito in conto corrente) dovuti ad Enti Pubblici e ai fornitori sono eseguiti dall'economista.

Art.13

Vicepresidente

Spetta al Vicepresidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e, in tali casi, attuare la gestione ordinaria.

Art.14

Economista

- provvede, tramite bonifici, al pagamento degli stipendi, dei fornitori e di tasse e imposte;
- provvede alla corretta tenuta della contabilità;
- tiene tutta la documentazione contabile.

Titolo V

Assemblea dei Genitori – Consiglio di Intersezione e Assemblea di sezione:

Art.15

Assemblea dei genitori

È convocata almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i genitori dei bambini regolarmente iscritti alla scuola. Dell'assemblea fanno parte di diritto tutte le insegnanti e tutti i componenti il comitato di gestione.

L'assemblea viene resa edotta degli indirizzi educativi e didattici della scuola materna e viene informata sui bilanci preventivi e consuntivi.

La componente genitori provvede alla nomina dei suoi rappresentanti in seno al comitato di gestione; entrambi i genitori del bambino frequentante la scuola possono esprimere il loro voto.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da suo delegato.

Art.16

Consiglio di intersezione

Il consiglio di intersezione è composto dalle insegnanti di sezione e dai genitori rappresentanti, due per sezione, eletti dall'assemblea di sezione.

Il consiglio di intersezione, presieduto dalla coordinatrice della scuola, si riunisce di norma ogni tre mesi nel corso dell'anno scolastico, per trattare problemi educativi e didattici della scuola, come da

apposito regolamento. Possono partecipare anche due delegati del comitato di gestione ed esperti in diverse materie di volta in volta invitati.

Art.17

Assemblea di sezione

E' costituita dai genitori e dall'insegnante della sezione. È convocata dall'insegnante di sezione in accordo con la coordinatrice o su richiesta di almeno 3/5 dei genitori. Si riunisce di norma ogni tre mesi nel corso dell'anno scolastico, per la presentazione del piano di lavoro e delle attività di sezione e per la verifica e la valutazione dell'attività svolta.

In particolare garantisce la continuità educativa tra scuola e famiglia.

Art.18

Eventuali controversie in seno alla scuola saranno sottoposte alla F.I.S.M. provinciale, per un eventuale arbitrato di soluzione.